

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1054-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE LISI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1973

Provvedimenti in favore dei ciechi

Comunicata alla Presidenza il 31 ottobre 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'articolo 10 del regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 (« Regolamento generale dei servizi postali ») dispone testualmente: « Per il pagamento agli analfabeti, agli impossibilitati a firmare ed ai ciechi, è necessario l'intervento di due persone note all'ufficiale pagatore, che attestino l'identità del percipiente e l'effettuata corresponsione della somma a lui dovuta, convalidando con la propria firma, seguita dalla qualifica « testimone », la quietanza apposta con segno-croce o con la firma del percipiente medesimo ».

Anche se il legislatore ha inteso ottenere, con l'articolo 10, la garanzia di regolarità dell'operazione, balza evidente, non solo una situazione di mortificante inferiorità morale per coloro che hanno la sfortuna di non vedere, ma soprattutto lo stridente contrasto tra lo stesso articolo 10 e quanto previ-

visto, per i ciechi dal vigente codice civile che, con l'articolo 415, prevede solo la ipotesi, peraltro ricorrendo alcune tassative condizioni, della inabilitazione: « possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto una educazione sufficiente, salva l'applicazione... ».

Il disegno di legge in esame elimina una situazione, creata dal menzionato articolo 10, che, indiscriminatamente e illegittimamente, priva il cieco di rilevanti aspetti della sua personalità giuridica; naturalmente, il disegno di legge, ripristinando la parità della firma dei ciechi a quella degli altri cittadini, non limita la sua efficacia ai casi contemplati dal citato articolo 10, ma riguarda anche altri settori come previsto dall'articolo 2.

LISI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il cittadino affetto da minorazione visiva o da cecità assoluta congenita o per qualsiasi causa contratta, è da considerarsi a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, salvo non venga accertata clinicamente la sua totale o parziale incapacità di intendere e di volere.

Art. 2.

La firma autonomamente apposta dal cieco o dal minorato visivo su un qualsiasi atto o titolo o documento o impegno scritto, nonchè quale certificazione anche in occasione di pagamenti o riscossioni bancari, postali,

eccetera, è valida e vincolante per il soggetto ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse o che possano connettersi a tale sottoscrizione.

Art. 3.

Per espressa richiesta del minorato visivo o del cieco è ammesso ad assistere il medesimo nel compimento degli atti di cui all'articolo precedente o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato stesso, qualsiasi altra persona cui il soggetto in parola accordi la necessaria fiducia.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni generali e particolari in contrasto con la presente legge.